Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 7 marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 375.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle Corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Per il personale che, in base alle norme dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, numero 1900 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), avrà conseguito la nomina nei ruoli statali, il periodo stabilito dall'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto e a quelli di idoneità per la promozione al grado 8° per i ruoli dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle Corporazioni e dei capi dei Servizi statistici, ed al grado 9° per il ruolo dei capi delle Ragionerie, viene ridotto rispettivamente a due e quattro anni per il gruppo *A* e a quattro e sei anni per il gruppo *B*.

« Il conferimento della promozione, però, non potrà avvenire se non alla data in cui sarà compiuta l'anzianità normalmente richiesta ai sensi delle disposizioni del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, tenuto conto pure del servizio prestato con funzioni direttive, di cui al comma 7° dell'articolo 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

« Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado 8° di gruppo *A* ed al grado 9° di gruppo *B* dei vincitori del concorso per merito distinto e degli impie-

gati che hanno superato gli esami di idoneità non abbiano luogo nell'ordine, rispettivamente, della graduatoria del concorso e della graduatoria unica degli idonei formata secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità indicata nel precedente comma.

« Coloro che non vincano il concorso, ma vi riportino i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità che sarà bandito dopo che essi abbiano raggiunto, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'anzianità per parteciparvi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 18 gennaio 1939-XVII, n. 376.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Il mutamento della destinazione degli edifici di cui al comma precedente è disciplinato dalle norme contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, e da quelle della presente ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, avrà attuazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa. La legge anzidetta avrà applicazione nei confronti anche degli edifici che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda dopo la data di pubblicazione del presente decreto, nonchè dei contratti di locazione, nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

« Il procedimento di esecuzione davanti all'autorità giudiziaria è sospeso fino a definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Ministero della cultura popolare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 377.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 37.412.156.853,99
delle quali furono riscosse . . . . » 35.207.998.912,34

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.204.157.941,65

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 48.065.625.430,25
delle quali furono pagate . . . . » 38.843.896.155,10

e rimasero da pagare . . . . . . L. 9.221.729.275,15

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1936-37 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	24.702.068.259,22
Spesa	»	40.932.052.357,30
Disavanzo effettivo	L.	16.229.984.098,08

Movimento di capitali.

Entrata	L.	12.710.088.594,77
Spesa	»	7.133.573.072,95
Avanzo per movimento di capitali (+)	L.	5.576.515.521,82

Riepilogo generale.

Entrata	L.	37.412.156.853,99
Spesa	»	48.065.625.430,25
Disavanzo finale . . . . . . —	L.	10.653.468.576,26

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1935-36 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo

del bilancio, in	L.	5.989.554.302,76
delle quali furono riscosse	»	3.150.061.949,58
e rimasero da riscuotere	L.	2.839.492.353,18

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo del

bilancio, in	L.	7.695.760.159,03
delle quali furono pagate	»	4.751.933.363,13
e rimasero da pagare	L.	2.943.826.795,90

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1936-37.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 1)	L.	2.204.157.941,65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	2.839.492.353,18
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	561.164.810,33
Residui attivi al 30 giugno 1937 . .	L.	5.604.815.105,16

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 2)	L.	9.221.729.275,15
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	2.943.826.795,90
Residui passivi al 30 giugno 1937 . .	L.	12.165.556.071,05

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

E' accertato nella somma di lire 32.995.996.750,73 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37	L.	37.412.156.853,99
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè: Accertati: al 1° luglio 1936 L. 7.837.513.879,81; al 30 giugno 1937 » 7.695.760.159,03	»	141.753.720,78
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1937	»	32.995.996.750,73
	L.	70.549.907.325,50

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1936	L.	22.259.910.472,25
Spese dell'esercizio finanziario 1936-1937	»	48.065.625.430,25
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè: Accertati: al 1° luglio 1936 L. 6.005.306.744,82; al 30 giugno 1937 » 5.989.554.302,76	»	15.752.442,06
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale . .	»	208.618.980,94
	L.	70.549.907.325,50

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 208.618.980,94 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1936-37, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10.

L'avanzo di gestione accertato al 30 giugno 1937 sul capitolo n. 54 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per i servizi della autocamionale Genova-Valle del Po, è destinato ad eventuali opere di completamento della autocamionale stessa.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'eserci-

zio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 982.797.399,74
delle quali furono riscosse . . . . » 976.217.870,55

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 6.579.529,19

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . L. 982.797.399,74
delle quali furono pagate . . . . . » 829.753.932,47

e rimasero da pagare . . . . L. 153.043.467,27

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in . . . . . L. 56.821.889,51
delle quali furono riscosse . . . . . » 55.034.478 —

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.787.411,51

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L. 159.690.458,93
delle quali furono pagate . . . . . » 146.679.756,96

e rimasero da pagare . . . . L. 13.010.701,97

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 11) . . . . . L. 6.579.529,19
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . . » 1.787.411,51
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . » 95.637.730,19

Residui attivi al 30 giugno 1937 . L. 104.004.670,89

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 12) . . . . L. 153.043.467,27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . » 13.010.701,97

Residui passivi al 30 giugno 1937 . L. 166.054.169,24

Art. 17.

E' accertata nella somma di L. 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1936-37, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936 . L. 4.277,10
Entrate dell'esercizio 1936-37 . . » 982.797.399,74
Residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:
Accertati:
al 1° luglio 1936 . L. 56.821.889,51
al 30 giugno 1937 » 56.821.889,51
» —

L. 982.801.676,84

Passività:

Spese dell'esercizio 1936-37 . . L. 982.797.399,74
Residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:
Accertati:
al 1° luglio 1936 . L. 159.690.458,93
al 30 giugno 1937 . » 159.690.458,93 —

Differenza attiva al 30 giugno 1937 . » 4.277,10

L. 982.801.676,84

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 40.056.293,12
delle quali furono riscosse . . . . . » 31.740.568,87

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 8.315.724,25

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 47.079.375,78
delle quali furono pagate . . . . . » 24.991.351,50

e rimasero da pagare . . . . L. 22.088.024,28

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . L. 8.386.957,45
delle quali furono riscosse . . . . » 8.376.733,93

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 10.223,52

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in L. 19.592.004,74
delle quali furono pagate . . . . . » 16.193.406,77

e rimasero da pagare . . . . . . L. 3.398.597,97

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-1937 (articolo 18).	L.	8.315.724,25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	10.223,52
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	..
Residui attivi al 30 giugno 1937 . .	L.	8.325.947,77

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 19)	L.	22.088.024,28
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	3.398.597,97
Residui passivi al 30 giugno 1937 .	L.	25.486.622,25

Art. 24.

E' accertata nella somma di L. 15.936.903,66 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1936-37, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37			L.	40.056.293,12
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:				
Accertati:				
al 1° luglio 1936 .	L.	19.639.338,94		
al 30 giugno 1937 .	»	19.592.004,74		
			»	47.334,20
Differenza passiva al 30 giugno 1937			»	15.936.903,66
			L.	56.040.530,98

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1936 .	L.	8.961.155,20
Spese dell'esercizio finanziario 1936-1937	»	47.079.375,78
Pareggio nei residui attivi . . .	»	..
	L.	56.040.530,98

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero dell'interno, in . . . . L. 87.191.940,48
delle quali furono riscosse . . . . . » 86.240.640,17

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 951.300,31

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 87.458.523,42
delle quali furono pagate . . . . » 78.068.565,83

e rimasero da pagare . . . . . . L. 9.389.957,59

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in . . L. 17.803.979,73
delle quali furono riscosse . . . . » 2.049.830,74

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 15.754.148,99

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in . . . L. 15.859.314,35
delle quali furono pagate . . . . . » 9.219.218,53

e rimasero da pagare . . . . . . L. 6.640.095,82

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-1937 (articolo 25)	L.	951.300,31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	15.754.148,99
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) .	»	15.513,10
Residui attivi al 30 giugno 1937	L.	16.720.962,40

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 26)	L.	9.389.957,59
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	6.640.095,82
Residui passivi al 30 giugno 1937	L.	16.030.053,41

Art. 31.

E' accertata nella somma di L. 4.923.302,34 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936			L.	4.671.657,78
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37			»	87.191.940,48
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1936 .	L.	16.823.342,61		
al 30 giugno 1937 .	»	15.859.314,35	»	964.028,26
			L.	92.827.626,52

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1936-1937			L.	87.458.523,42
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1936 .	L.	18.249.780,49		
al 30 giugno 1937 .	»	17.803.979,73	»	445.800,76
Differenza attiva al 30 giugno 1937 .			»	4.923.302,34
			L.	92.827.626,52

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

dell'interno, in	L.	2.822.189,53
delle quali furono riscosse	»	2.803.924,75
e rimasero da riscuotere	L.	18.264,78

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite in	L.	2.932.517,32
delle quali furono pagate	»	1.762.158,35
e rimasero da pagare	L.	1.170.358,97

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio

1935-36 restano determinate in . . .	L.	384.783,31
delle quali furono riscosse	»	369.964,13
e rimasero da riscuotere	L.	14.819,18

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio

1935-36 restano determinate in . . .	L.	2.042.290,21
delle quali furono pagate	»	1.241.797,72
e rimasero da pagare	L.	800.492,49

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-1937 (articolo 32)	L.	18.264,78
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	14.819,18
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . .	»	1.710,70
Residui attivi al 30 giugno 1937 .	L.	34.794,66

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 33)	L.	1.170.358,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	800.492,49
Residui passivi al 30 giugno 1937 .	L.	1.970.851,46

Art. 38.

E' accertata nella somma di L. 23.200,60 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936	L.	22.421,85
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37	»	2.822.189,53
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36; Accertati: al 1° luglio 1936 . L. 2.165.470,28; al 30 giugno 1937 . » 2.042.290,21	»	123.180,07
	L.	2.967.791,45

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1936-1937	L.	2.932.517,32
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36: Accertati: al 1° luglio 1936 . L. 396.856,84; al 30 giugno 1937 . » 384.783,31	»	12.073,53
Differenza attiva al 30 giugno 1937 .	»	23.200,60
	L.	2.967.791,45

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 5.399.893,97
delle quali furono riscosse . . . . . » 5.068.120,46

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 331.773,51

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . . . . . L. 5.348.536,81
delle quali furono pagate . . . . . » 4.279.959,43

e rimasero da pagare . . . . . . L. 1.068.577,38

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.437.290,72
delle quali furono riscosse . . . . . » 360.072,28

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.077.218,44

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.356.642,45
delle quali furono pagate . . . . » 777.647,39

e rimasero da pagare . . . . . . L. 578.995,06

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 39)	L.	331.773,51
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	1.077.218,44
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo)	»	— 618,69
Residui attivi al 30 giugno 1937 .	L.	1.408.373,26

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 40)	L.	1.068.577,38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	578.995,06
Residui passivi al 30 giugno 1937 .	L.	1.647.572,44

Art. 45.

E' accertata nella somma di lire 1.247.561,61, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936 .	L.	1.069.701,48
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37	»	5.399.893,97
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36: Accertati: al 1° luglio 1936 . . L. 1.529.352,65; al 30 giugno 1937 . » 1.356.642,45	»	172.710,20
	L.	6.642.305,65

Passività:

Spese dell'esercizio 1936-37 . . .	L.	5.348.536,81
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36: Accertati: al 1° luglio 1936 . . L. 1.483.497,95; al 30 giugno 1937 . » 1.437.290,72	»	46.207,23
Differenza attiva al 30 giugno 1937	»	1.247.561,61
	L.	6.642.305,65

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono

stabilite in	L.	533.809.463,04
delle quali furono riscosse	»	462.545.601,21
e rimasero da riscuotere	L.	71.263.861,83

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

l'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	533.809.463,04
delle quali furono pagate	»	457.538.193,09
e rimasero da pagare	L.	76.271.269,95

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate

in	L.	58.521.727,46
delle quali furono riscosse	»	26.017.164,83
e rimasero da riscuotere	L.	32.504.562,63

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate

in	L.	120.258.400,27
delle quali furono pagate	»	62.087.447,46
e rimasero da pagare	L.	58.170.952,81

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 46)	L.	71.263.861,83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	32.504.562,63
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo) . .	»	»
Residui attivi al 30 giugno 1937 .	L.	103.768.424,46

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 47)	L.	76.271.269,95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	58.170.952,81
Residui passivi al 30 giugno 1937	L.	134.442.222,76

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura

e foreste, in	L.	23.928.339,72
delle quali furono riscosse	»	17.901.878,91
e rimasero da riscuotere	L.	6.026.460,81

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

desimo, sono stabilite in	L.	23.928.339,72
delle quali furono pagate	»	16.460.937,78
e rimasero da pagare	L.	7.467.401,94

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate

in	L.	16.835.021,72
delle quali furono riscosse	»	8.984.372,66
e rimasero da riscuotere	L.	7.850.649,06

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate

in	L.	23.634.556,03
delle quali furono pagate	»	6.738.364,49
e rimasero da pagare	L.	16.896.191,54

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 52)	L.	6.026.460,81
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	»	7.850.649,06
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .	»	3.205.250,23
Residui attivi al 30 giugno 1937 .	L.	17.082.360,10

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 53)	L.	7.467.401,94
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	16.896.191,54
Residui passivi al 30 giugno 1937 .	L.	24.363.593,48

Art. 58.

E' accertata nella somma di lire 7.893.440,72 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37		L.	23.928.339,72
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:			
Accertati:			
al 1° luglio 1936 .	L. 23.639.577,42		
al 30 giugno 1937 .	» 23.634.556,03		
		»	5.021,39
Differenza passiva al 30 giugno 1937		»	7.893.440,72
		L.	31.826.801,83

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1936		L.	7.885.083,11
Spese dell'esercizio finanziario 1936-1937		»	23.928.339,72
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:			
Accertati:			
al 1° luglio 1936 .	L. 16.848.400,72		
al 30 giugno 1937 .	» 16.835.021,72		
		»	13.379 —
		L.	31.826.801.83

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 59.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1936-37, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.937.969,75
Spesa	»	9.075.641,83
Differenza . . . . (+	L.	862.327,92

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII, n. 378.

Modificazioni allo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale dell'Azienda tramviaria municipale di Milano.

N. 378. R. decreto 30 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale dell'Azienda tramviaria municipale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE 27 febbraio 1939-XVII.

Costituzione del Consiglio tecnico dell'Opera nazionale Dopolavoro per il biennio 1939-1940.

IL DUCE

Visto l'art. 6 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, portante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio tecnico consultivo dell'Opera medesima, per il biennio 1939-XVII-1940-XVIII;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Il Consiglio tecnico dell'Opera nazionale Dopolavoro è costituito come appresso:

De Cicco Attilio, membro designato dal Ministero degli affari esteri;

Giovenco Giuseppe, membro designato dal Ministero dell'interno;

Scardamaglia Edoardo, membro designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

Sorrentino Luigi, membro designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

Carnevali Emanuele Filiberto, membro designato dal Ministero delle corporazioni;

Pompei Mario, membro designato dal Ministero della cultura popolare;

Balella Giovanni, membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Cianetti Tullio, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Usai Ettore, membro designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Angelini Franco, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Molfino Giorgio, membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;

Del Giudice Riccardo, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Pascolato Michele, membro designato dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni;

Landi Giuseppe, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

Pavolini Alessandro, membro designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il Consiglio durerà in carica fino al 31 dicembre 1940-XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1114)

DECRETO DEL DUCE 27 febbraio 1939-XVII.
Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro per l'esercizio 1939-XVII.

IL DUCE

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, portante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera medesima per l'anno 1939-XVII;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro, per l'esercizio 1939-XVII, è costituito come appresso:

Pantaleo rag. Giuseppe (membro effettivo) e
Paganelli rag. Viscardo (membro supplente), in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Colosimo rag. Eugenio (membro effettivo) e
Contino dott. Aldo (membro supplente), in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Aloj rag. Francesco (membro effettivo) e
Giunti dott. Athos (membro supplente), in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1113)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 febbraio 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Schio (Vicenza).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Schio, con sede nel comune di Schio (Vicenza), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Schio, avente sede nel comune di Schio (Vicenza), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1939-XVII.
Esami di avvocato per il 1939-XVII.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 97 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; gli articoli 31 e 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; e l'art. 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 889;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1939, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 22, 23, 25 e 26 maggio 1939, alle ore 10 antimeridiane.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati nell'articolo 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 13 aprile 1939.

I praticanti avvocati preveduti nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, i quali, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, non hanno potuto sostenere l'esame di avvocato entro il 31 dicembre 1938, debbono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2 e 3 del mentovato art. 32, un certificato di compiuta pratica per il periodo prescritto, rilasciato dal competente Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori, nonchè i necessari documenti militari.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 17 febbraio 1939-XVII

(1126) *Il Ministro*: SOLMI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 28 febbraio u. s. il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, recante provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia ».

(1136)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 3 marzo 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamento alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

(1138)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, con nota in data 3 marzo 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 296, riguardante il finanziamento per la costruzione di un nuovo campo di tiro a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.

(1139)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 3 marzo 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111, recante disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

(1140)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra con nota in data 3 marzo 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 16 febbaio 1939-XVII, n. 339, che modifica il R. decreto 21 dicembre 1936-XV, n. 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.

(1141)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 febbraio 1939-XVII sono stati presentati alla Camera Fascista i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge:

8 novembre 1938-XVII, n. 1908, col quale si stabilisce che gli edifici destinati ad uso di albergo possono, in determinati casi, raggiungere altezze in deroga ai regolamenti edilizi comunali;

21 settembre 1938-XVI, n. 2058, riguardante modificazione della composizione del Consiglio del Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari;

9 settembre 1938-XVI, n. 2087, concernente l'aumento di lire 10.000.000 del fondo per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

21 novembre 1938-XVII, n. 2009, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 100.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche nel Veneto;

21 novembre 1938-XVII, n. 1914, col quale si autorizza la spesa di L. 7.500.000 per la costruzione in Bolzano di un edificio da adibire a sede del Palazzo di Giustizia;

21 novembre 1938-XVII, n. 2013, concernente l'autorizzazione di spesa per sussidio da concedere nel finanziamento della parte urbana dei lavori di costruzione dell'acquedotto « Luigi Razza » della bassa modenese;

15 novembre 1938-XVII, n. 2174, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 4.000.000 per la riparazione dei danni delle alluvioni del settembre 1938-XVI, in provincia di Napoli;

21 novembre 1938-XVII, n. 1996, che istituisce un nuovo osservatorio astronomico nei pressi di Roma;

21 novembre 1938-XVII, n. 2010, che istituisce, con sede in Milano, il Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como;

21 novembre 1938-XVII, n. 1945, che autorizza la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Como;

22 dicembre 1938-XVII, n. 2120, che autorizza la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione di serbatoi a scopo promiscuo di impianti idroelettrici ed utilizzazioni irrigue nel Veneto;

21 novembre 1938-XVII, n. 1977, che approva il piano di massima regalatore edilizio, di risanamento e di ampliamento dell'abitato di Ovada (Alessandria) e detta norme per la sua attuazione;

22 dicembre 1938-XVII, n. 2139, recante norme per il segnalamento visivo dei velocipedi;

5 gennaio 1939-XVII, n. 289, concernente l'autorizzazione di spesa per il primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della città di La Spezia;

22 dicembre 1938-XVII, n. 2175, concernente l'autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene e frane dell'autunno 1938-XVII;

16 gennaio 1939-XVII, n. 202, concernente la procedura esecutiva contro i mutuatari morosi nelle zone colpite dal terremoto del 26 settembre 1933;

5 gennaio 1939-XVII, n. 200, che proroga al 5 settembre 1940 il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo.

13 febbraio 1939-XVII, n. 300, che autorizza la spesa per l'espropriazione di aree da destinare alla costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri.

(1135)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con nota 19 dicembre 1938-XVII, n. 24053-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1848, concernente l'aumento da 50.000.000 a 100.000.000 di lire del capitale della Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), pubblicato il 15 dicembre 1938-XVII, n. 285.

(1134)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 28 febbraio 1939-XVII, n. 25282-21398-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1939-XVII, n. 48.

(1137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 288.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1290 — Data: 10 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matra — Intestazione: Canitano Giovanni di Roberto — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1233 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Battiato Antonio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 20 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta, Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sforzi Alfredo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 2 Buoni del tesoro 4 per cento al portatore, capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 10 gennaio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Antonini Vincenzo fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: 3 certificati consolidato 3,50 per cento, rendita L. 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 885 — Data: 24 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Pottino Maddalena fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato consolidato 3,50 (mista), rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19618 — Data: 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Fantoni Settimia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12772 — Data: 28 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pillitteri Salvatore di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 457 — Data: 26 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Pollini Eugenio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 3 cartelle 5 per cento Littorio, capitale L. 1500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(744)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Media dei cambi e dei titoli

del 28 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,16
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432,35
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,11
Danimarca (Corona)	3,98
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4795
Olanda (Fiorino)	10,12
Polonia (Zloty)	357,60
Portogallo (Scudo)	0,8092
Svezia (Corona)	4,59
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,95
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,80
Id. Id. 5 % (1936)	92,10
Rendita 5 % (1935)	92,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,25
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Media dei cambi e dei titoli

del 1° marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432,35
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,93
Cecoslovacchia (Corona)	65,06
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,62
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,1025
Polonia (Zloty)	357,40
Portogallo (Scudo)	0,8086
Svezia (Corona)	4,587
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,50
Id. 3,50 % (1902)	70,15
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,25
Id. Id. 5 % (1936)	92,60
Rendita 5 % (1935)	92,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id id 5 % Id. 1944	97,825

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Schio (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Schio, con sede nel comune di Schio (Vicenza), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. rag. Francesco Manani è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Schio, con sede nel comune di Schio (Vicenza), ed i sigg. cav. rag. Silvio Mauri, cav. rag. Guido Zerbato e Rodolfo Anselmi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1060)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, con sede in Camastra (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 22 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, in liquidazione, con sede in Camastra (Agrigento), il prof. Nicolò Terranova è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1111)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Agapito (Campobasso) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Agapito (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Agapito (Campobasso) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1066)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Collecroci (Campobasso) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Collecroci (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Collecroci (Campobasso) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1067)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 settembre 1937-XV col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Vita, con sede nel comune di Vita (Trapani);

Veduti i propri provvedimenti in data 13 settembre, 7 marzo e 3 dicembre 1938-XVII, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Vita, avente sede nel comune di Vita (Trapani), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 13 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1112)

Autorizzazione alla Banca San Paolo, con sede in Brescia, a sostituirsi alla Banca Agricola Mantovana, con sede in Mantova, nell'esercizio della filiale di Carpenedolo (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 18 febbraio 1939-XVII fra la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, e la Banca Agricola Mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Carpenedolo (Brescia);

Autorizza

la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, a sostituirsi alla Banca Agricola Mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, nell'esercizio della filiale di Carpenedolo (Brescia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 15 marzo 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

V. Azzolini

(1110)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Proroga del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 8 posti di esperto aggiunto (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo (registro n. 1, foglio n. 339) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 22 del 27 stesso mese, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 8 posti di esperto aggiunto (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare;
Ritenuta la necessità di prorogare, per giustificate esigenze amministrative, la data stabilita per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è protratto al 26 aprile 1939-XVII.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Alfieri

(1153)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i propri decreti del 18 ottobre 1938-XVI, n. 27478/1 e n. 27478/2, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 dicembre 1938, n. 278, con i quali si procedeva ad approvare la graduatoria ed a nominare vincitori del concorso a posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data 30 novembre 1936 nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Margherita di Savoia, Monte S. Angelo (frazione Macchia), Orta Nova (Capoluogo), Orta Nova (frazione Ordona), Sansevero, Stornarella e Vieste;
Considerato che rimangono tuttora da assegnare le sedi di Castelluccio Valmaggiore, San Severo e Stornarella, per avvenuta rinuncia dei vincitori destinati a dette sedi col precitato decreto del 18 ottobre 1938-XVI, n. 27478/2;
Preso atto delle dichiarazioni, con le quali i signori Dattoli Mario, De Petra Giulio e De Salvia Giuseppe, già rispettivamente destinati ed attualmente in servizio presso le sedi Monte S. Angelo (Frazione Macchia), Orta Nova (Capoluogo) ed Orta Nova (frazione Ordona), accettano rispettivamente le sedi divenute disponibili di Castelluccio Valmaggiore San Severo e Monte S. Angelo (frazione Macchia), ad essi spettanti a riconoscimento delle preferenze da essi determinate, compatibilmente con la posizione da ciascuno occupata in graduatoria;
Ritenuto che, in conseguenza delle rinunzie suddette, il signor De Maio Guido, occupante il dodicesimo posto in graduatoria, può aver assegnata — a modifica del precitato decreto del 18 ottobre 1938, n. 27478/2 — una delle sedi richieste, Orta Nova (Capoluogo), resasi disponibile;
Vista la graduatoria di seguito al tredicesimo posto, per l'assegnazione, secondo l'ordine normale di preferenza, delle sedi di Orta Nova (frazione Ordona) e di Stornarella, anch'esse disponibili; e ritenuto che le persone occupanti il quindicesimo e sedicesimo posto in graduatoria hanno indicato per l'assegnazione un numero limitato di sedi, spettanti a persone occupanti posti anteriori al loro in graduatoria, e che quindi nessuna sede può per ora ad esse spettare;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del 18 ottobre 1938, n. 27478/2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 dicembre 1938, n. 278 — per quanto si riferisce alle sedi di Castelluccio Valmaggiore, Monte S. Angelo (frazione Macchia), Orta Nova (capoluogo), Orta Nova (frazione Ordona), San Severo e Stornarella — i seguenti dottori in medicina sono destinati, come medici condotti, nelle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:
De Petra Giulio fu Carlo, domiciliato a Foggia, destinato a S. Severo;
Dattoli Mario fu Michele, domiciliato a Monte S. Angelo (frazione Macchia), destinato a Castelluccio Valmaggiore;
De Maio Guido di Francesco, domiciliato a Candela, destinato ad Orta Nova (capoluogo);
De Silvia Giuseppe di Domenico, domiciliato a Manfredonia, destinato a Monte S. Angelo (frazione Macchia);
Buoncristiano Luigi di Severino, domiciliato a San Severo, destinato a Stornarella;
De Sanctis Luigi di Vincenzo, domiciliato a Stornarella, destinato ad Orta Nova (frazione Ordona).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretori dei comuni di Castelluccio Valmaggiore, Monte S. Angelo, Orta Nova, San Severo e Stornarella.

Foggia, addì 4 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: Avenanti

(1081)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i propri decreti del 18 ottobre 1938, n. 27478/1 e n. 27478/2, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 dicembre 1938, n. 278, con i quali si approvava la graduatoria e si nominavano i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Foggia alla data 30 novembre 1936;
Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1939, n. 33145, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale, a seguito della rinuncia di alcuni dei vincitori, era stato modificato il precedente decreto n. 27478/2;
Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. De Petra Giulio dal posto di medico condotto del comune di S. Severo;
Visti gli atti del concorso, la graduatoria dei vincitori e l'ordine delle preferenze per le sedi richieste da ciascuno di essi;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono autorizzati i seguenti trasferimenti:
Dott. De Paola Giovanni, da Margherita di Savoia a S. Severo;
Dott. Buoncristiano Luigi, da Stornarella a Margherita di Savoia;
Dott. De Sanctis Luigi, da Orta Nova (Ordona) a Stornarella.

Al posto di Orta Nova (frazione Ordona), in seguito a rinuncia del dott. Fabrocini Giuseppe, viene destinato il dott. Sepe Rolando, domiciliato a Foggia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi pretori dei Comuni interessati.

Foggia, addì 8 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: Avenanti

(1082)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i propri decreti del 3 settembre 1938, n. 25109/1 e n. 25109/2, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 novembre 1938, n. 250, con i quali si provvedeva ad approvare la graduatoria e a nominare i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Foggia alla data 30 novembre 1936 nei comuni di Manfredonia, Sannicandro Garganico e Pietra Montecorvino;

Preso atto delle dichiarazioni, con le quali i signori Martellucci Aurelio di Ugo e Cattich Niccolò fu Filomeno, già rispettivamente assegnati alle sedi di Sannicandro Garganico e Pietra Montecorvino, hanno rinunziato al posto;

Visto l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del 3 settembre 1938-XVI, numero 25109/2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 novembre 1938, n. 250, per quanto si riferisce alle sedi di Sannicandro Garganico e Pietra Montecorvino, i veterinari seguenti sono destinati nelle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

Cogolli Claudio fu Alfo, domiciliato ad Azzano Emilia (Bologna), destinato a Sannicandro Garganico;

Longo Leonardo di Francesco, domiciliato ad Avigliano (Catanzaro), destinato a Pietra Montecorvino.

Foggia, addì 9 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: AVENANTI

(1083)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i propri decreti dell'11 luglio 1938-XVI, n. 18153/1 e numero 18153/2, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 agosto 1938, n. 179, con i quali si provvedeva ad approvare la graduatoria ed a nominare le vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta vacanti in provincia di Foggia alla data 30 novembre 1936, nei comuni di Accadia, Alberona, Cerignola, Isole Tremiti, Monte S. Angelo (frazione Macchia), Orta Nova (frazione Carapelle), Orta Nova (frazione Ordona), Sansevero e Troia;

Visto il proprio successivo decreto del 29 novembre 1938-XVII, n. 33824, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1938, n. 290, con il quale si apportavano modifiche all'assegnazione delle sedi alle vincitrici;

Preso atto della dichiarazione, con la quale la levatrice Coronato Amelia ha rinunziato alla sede di Motta Montecorvino, ad essa assegnata con decreto ultimo detto;

Ritenuto che, di conseguenza la levatrice occupante il quattordicesimo posto in graduatoria, Covitti Rosa, può aver assegnata — a modifica del precitato decreto del 29 novembre 1938-XVII, n. 33824 — una delle sedi richieste, Motta Montecorvino, resasi disponibile;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del 29 novembre 1938, n. 33824, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 dicembre 1938, n. 290, per quanto si riferisce alle sedi di Motta Montecorvino, la levatrice Covitti Rosa di Enrico, domiciliata a Motta Montecorvino, è destinata a Motta Montecorvino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e pubblicato per otto giorni consecutivi presso l'albo pretorio del comune di Motta Montecorvino.

Foggia, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: AVENANTI

(1084)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936-XV, col quale si bandiva il concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1936;

Visti i decreti in data 15 luglio 1938, n. 41251, con i quali si approvava la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso e si designavano i vincitori per i posti messi a concorso;

Viste le dichiarazioni dei Comuni e dei sanitari interessati e le rinuncie loro ai posti designati;

Decreta:

Il decreto in data 15 luglio 1938, n. 41251, viene modificato come segue:

1° Dott. Urbano Francesco, 1° graduato, è dichiarato vincitore per il comune di Fano, condotta urbana di levante;

2° Dott. Lippera Carlo, 2° graduato, è dichiarato vincitore per Fano, condotta di Camminate;

3° Dott. Guerrisi Domenico, 3° graduato, è dichiarato vincitore di Pesaro, condotta di Ginestreto;

4° Dott. Paci Luigi, 6° graduato, è dichiarato vincitore per Fano, condotta di Cuccurano;

5° Dott. Scilla Mariano, 7° graduato, è dichiarato vincitore per Montelabate;

6° Dott. Grassi Luigi, 18° graduato, è dichiarato vincitore per Mercatello;

7° Dott. Rinaldini Gaetano, 20° graduato, è dichiarato vincitore per Cartoceto;

8° Dott. Tacchi Calimero, 24° graduato, è dichiarato vincitore per Mombaroccio;

9° Dott. Gabrielli Virgilio, 25° graduato, è dichiarato vincitore per Borgopace;

10° Dott. Criserà Alessandro, 29° graduato, è dichiarato vincitore per la condotta del comune di Montecalvo in Foglia;

11° Dott. Rossi Aldo, 31° graduato, è dichiarato vincitore per Monteciccardo;

12° Dott. Borsatti Ezio, 34° graduato, è dichiarato vincitore per Frontone Serra;

13° Dott. Coarelli Francesco, 36° graduato, è dichiarato vincitore pel comune di S. Angelo in Lizzola;

14° Dott. Milazzo Salvatore, 37° graduato, è dichiarato vincitore pel comune di Colbordolo, frazione Petriano;

15° Dott. Adversi Riccardo, 38° graduato, è dichiarato vincitore pel comune di S. Angelo in Vado;

16° Dott. Pietropaolo Roberto, 39° graduato, è dichiarato vincitore pel comune di Tomba di Pesaro, frazione Belvedere Fogliense.

Pesaro, addì, 20 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: INTRONA

(1085)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.